

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 11/2020, ad iniziativa dei consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioli, Marinelli, concernente: «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”» Nuova titolazione «Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n.34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio)», nel testo approvato dalla I Commissione in data 21 dicembre 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 422 del 21 dicembre 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 23 dicembre 2020 ore 11:00 con nota del Presidente della Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 424 del 21 dicembre 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 22 dicembre 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10:30 del 23 dicembre 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 dicembre 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta non incide sull'ordinamento dell'Unione europea e sull'ordinamento internazionale.</p>
Analisi della Compatibilità dell'intervento con il quadro Normativo nazionale e con i Principi costituzionali	<p>La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. La stessa interviene sulla materia di competenza residuale regionale "ordinamento ed organizzazione amministrativa" apportando modesti correttivi alla legge regionale 34/1996 che regola il procedimento relativo alle nomine di competenza regionale, nonché sulle modalità di elezione del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale sul diritto allo studio (dipendente della regione) e sui requisiti di professionalità ed esperienza dei suoi componenti.</p> <p>In particolare la proposta introduce un modesto allungamento dei termini per la presentazione delle candidature e conseguentemente per le nomine dei numerosi organi di enti e organismi dipendenti della Regione che scadono con la legislatura. Ciò al fine di garantire ai consiglieri ed al Consiglio tempi adeguati per l'esercizio di tale funzione. I termini previsti a legislazione vigente sono apparsi infatti al legislatore incongrui, tanto che per alcuni organismi non sono pervenute candidature.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>La proposta è compatibile con lo Statuto regionale.</p>
Incidenza e Coordinamento delle norme	<p>La proposta incide sulla legislazione regionale vigente, modificandola esplicitamente.</p>

proposte con le leggi e i Regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa	Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa in quanto la proposta contiene esclusivamente norme regolative.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non sono giacenti in commissione proposte analoghe.

Relazione tecnico finanziaria

Art. 01

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)

L'articolo introduce una modesta proroga dei termini per la presentazione delle candidature e per le nomine dei numerosi organi di enti e organismi che scadono con la legislatura.

Invarianza: la disposizione, a carattere normativo/ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. La stessa è finalizzata a consentire ai Consiglieri ed al Consiglio regionale il miglior esercizio delle loro funzioni stabilendo tempi congrui per l'individuazione e la scelta dei candidati. La modifica permetterà inoltre alla struttura amministrativa competente di disporre di tempi idonei per l'istruttoria.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 4/2017)

L'articolo ridetermina le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio al fine di meglio contemperare, rispetto alla normativa attualmente in vigore, le esigenze di rappresentatività delle Università in seno all'organo di gestione dell'ERDIS e il diritto/dovere della Regione di esercitare compiutamente le funzioni di scelta degli amministratori di un proprio ente dipendente. Si intende con tale modifica garantire una governance che assicuri il miglior coordinamento delle funzioni che la normativa vigente (l.r. 4/2017; d.lgs. 68/2012) attribuisce all'ERDIS e alle Università in materia di diritto allo studio. L'articolo determina altresì i requisiti di professionalità ed esperienza dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Invarianza: la disposizione, a carattere normativo/ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale limitandosi ad individuare le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS (maggioranze, voto limitato, ecc.), le competenze dei suoi componenti, i limiti alla presentazione delle candidature (da parte dei consiglieri e degli altri soggetti legittimati) al fine di garantire la rappresentanza in seno all'ERDIS di tutte le Università. La disposizione lascia inalterato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente e non incide sulle loro indennità o gettoni di presenza.

Art. 2

(Norme transitorie)

L'articolo contiene disposizioni transitorie finalizzate a stabilire le modalità di prima attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 2 bis

(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo /ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo /ordinamentale ed è finanziariamente neutra.